

ECC. MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

PER: LOFFREDO AUTILIA C.F: LFFTLA72L50L259M, ARIANNA ELVIRA C.F: RNNLVR73P45G812U, BOLCATO PATRIZIA C.F: BLCPRZ62P67C890I, TUCCILLO ESMERALDA C.F: TCCSRL67D41F839J, CARASSALE NICOLETTA C.F: CRSNLT65L60I138B, BREZ ANNALISA C.F: BRZNLS69M47H501C, FIORENZA MADDALENA C.F: FRNMDL62H51D849K, COLICA ANTONINA C.F: CLCNNN64E45G377T, CATALFAMO ROSINA C.F: CTLRSN68M59F158K, SACCO MARIA PATRIZIA C.F: SCCMPT74E51D416M, GRILL LOREDANA C.F: GRLLDN59C53E098J, LEONE SILVIO ROBERT C.F: LNESVR67D02Z404S, ORENGO PIERA C.F: RNGPRI64C61I138X, ALBIERO GENOVEFFA C.F: LBRGVF56M63L551J, BOCCIA CLOTILDE LUCIA C.F: BCCCTL57T53L259S, DEGAETANO TERESA C.F: DGTTRS66H66A662B, MARCIANO' MARIA ANTONIA C.F: MRCMNT59L48H224H, SERRI MAURO C.F: SRRMRA62B27B354L, GUIDUGLI SONIA C.F: GDGSNO58M42F023S, BONGHI GIOVANNA C.F: BNGGNN64D67D643P, COZZOLINO GIUSEPPE C.F: CZZGPP73H15H860F, LEONE ELISABETTA C.F: LNELBT61P52H501B, PUGLIESE NATALIA C.F: PGLNTL64H64C351M, BRUZZESE ANGELA C.F: BRZNGL58R60E873W, REGINELLA SILVANA C.F: RGNSVN62D52A176B, LEPORE DANIELA C.F: LPRDNL63S69L219A, LEONE GRAZIA C.F: LNEGRZ60R59G282I, LO STIMOLO MARIA C.F: LSTMRA56T67B302V, VITALE MARIO C.F: VTLMRA72E02D497U, DEMURO MASSIMILIANO C.F: DMRMSM64A18G122M, GALLASTRONI PAOLA C.F: GLLPLA63A52G478P, FONTANA ROSALBA C.F: FNTRLB62R69F839G, PASCUCCI ONELIA C.F: PSCNLO59M70A835K, TOMASI SIMONETTA C.F: TMSSNT58R52B354A, RUTILI ANTONELLA C.F: RTLNNL58L60H501X, GIOFFRE' BARBARA C.F: GFFBBR74S43A552O, POLIGNANO MARIO C.F:

PLGMRA66M28H096L, BIANCHI BIANCA C.F: BNCBNC60R70H294Y,
ANTONETTI ROSETTA C.F: NTNRTT62C71L598I, BALOTTA MARIA C.F:
BLTMRA62R49F537D, MOLISE MICHELE C.F: MLSMHL72P15E507V,
BONACCORSO MARIA C.F: BNCMRA67A41A026F, LANZI MARIA GRAZIA C.F:
LNZMGR60E49H501X, RUSSO ALDO C.F: RSSLDA72A01F112J, TRABUCCO
LUCIA C.F: TRBLCU67E51C619M, DE FRANCESCO ANNALISA C.F:
DFRNLS73M52L424E, FAZIO MARIA CATENA C.F: FZAMCT60B51I240J,
BRUNETTI MARINA C.F: BRNMRN60D65F661H, POLETTI GIUSEPPINA C.F:
PLTGPP61L62G870M, SKRLJ VESNA C.F: SKRVSN66T62L424X, PANUNZIO
ANNA C.F: PNNNNA62H56D969S, FACCHINI ELENA C.F: FCCLNE66R56B157X,
SOLLO MARIA C.F: SLLMRA66B52F839W, PUCCI ANTONIETTA C.F:
PCCNNT59P68L833W, GASTOLDI FERRUCCIO C.F: GSTFRC63B05A794Y,
ABBRUZZESE TERESA C.F: BBRTRS62E69H579Z, NICOLOSI ANTONINA C.F:
NCLNNN59L49G273S, RICCI VINCENZO C.F: RCCVCN62S30H501D, CIRCI
ANTONIETTA C.F: CRCNNT64R61H501C, PASSAFARO ELISA C.F:
PSSLSE64P59B002L, RETTURA FIORENTINA C.F: RTTFNT70M42F207A,
TRIDICO MARIA C.F: TRDMRA67M61B500P, DE MATTEO GIUSEPPINA C.F:
DMTGPP62C50D513F, GIAMMALVO CINZIA GIUSEPPINA C.F:
GMMCZG66M61F205O, MASTROLIA MARIA ADDOLORATA C.F:
MSTMDD63R67H826I, MELONI STEFANIA C.F: MLNSFN59P45F844Q, PACI
MARIA LUISA C.F: PCAMLS58T58I201I, INZITARI MARYSTELLA C.F:
NZTMYS63C44H359H, FARESE ROSALBA C.F: FRSRLB65P59B745S, POSA
DORANGELA C.F: PSODNG63M63E038H, MOSCATELLI SILVIA C.F:
MSCSLV62P65D579L, BATTINELLI ANGELA C.F: BTTNGL59P65F839I,
PIZZOLATO VINCENZO C.F: PZZVCN64B18E023N, DE MILATO CARMELA C.F:
DMLCML61L64E514M, COSMA GIUSEPPINA DOMENICA C.F:

CSMGPP62T63L477X, MITTI GRAZIA C.F: MTTGRZ65R68F158Q, CAMPO
FILIPPO C.F: CMPFPP73E04I533I, MIRONE ANNA SALVATRICE C.F:
MRNNSL57H55C351E, PASTORE GIOVANNA C.F: PSTGNN72L65G309U,
LANZAFAME LUCIA C.F: LNZLCU64D56C351G, GAROFALO TONINO C.F:
GRFTNN64P23D086Z, CURRELI ANNA LICIA C.F: CRRNLC62L53E022Q,
ALESSIO GIACOMINA C.F: LSSGMN63D43B720Y, CAROTENUTO ROSA C.F:
CRTRSO61S46F839S, CHECCHI ALESSANDRO C.F: CHCLSN58D05H501K,
COLACRAI LUISA GRAZIA C.F: CLCLGR69L43C245X, SANNA SIMONETTA C.F:
SNNSNT59A50H501V, FERLINI MONICA C.F: FRLMNC69D50H501V, TODARO
TERESA C.F: TDRTRS63L59L741U, MANZONI DOLORES C.F:
MNZDRS69T47E507U, BARTOLI CANDIDA C.F: BRTCDD58L63I921I, MILAN
DIEGO C.F: MLNDGI66C07F241C, FUSCO LUCIA C.F: FSCLCU72E69A064N,
BOVINO MARIALUISA C.F: BVNMLS70S57C983I, SAPONE ANNUNZIATA C.F:
SPNNNZ62D68H224V, PICARDI ANNA MARIA ROSARIA C.F:
PCRNMR62D53H224Q, RODIA ADDOLORATA C.F: RDODLR70S63F604N,
ROTOLO SALVATORE C.F. RTLSVT83A16L049Y, DE CHIARA FRANCESCA C.F.
DCHFNC75T71F205P, PACIFICO COLOMBA C.F: PCFCMB74M50G812L,
MARCIANO CAROLINA C.F: MRCCLN61B50L245K, CUOMO ANNAMARIA C.F:
CMUNMR68M49F839N, BOVA NICOLA C.F: BVONCL75L18F839Z, DE MAIO
LUCIA C.F: DMELCU68M42G568C, FERRARA CECILIA C.F. FRRCCCL71B63C129I,
ROTUNDO ANNA C.F: RTNNNA59M48C352G, MAGLIONE ANGELA C.F.
MGLNGL65M42L219W, CASTORE LEONARDO C.F. CSTLRD78D26G273D,
PACCAGNELLA BRUNA C.F: PCCBRN69E69G642S, AUDDINO VALTER C.F:
DDNVTR56H01H501I, VAINOLO MARIA CRISTINA C.F: VNLMCR74R45G273C,
ORABONA ANTONIETTA C.F: RBNNNT64E46F839U, NAPOLITANO FELICE C.F:
NPLFLC65C09C697J, PESCE CARMINE C.F: PSCCMN66L13H860V, DE ROSA

LUIGI C.F: DRSLGU75C21F839D, IZZO SILVIA C.F: ZZISLV65D69A512B,
VERDECCHIA DONATELLA C.F: VRDDTL66B67D542B, RADOSLAVO
GIULIANA C.F: RDSGLN71H61Z700A, ZIMANYI STEFANO C.F:
ZMNSFN72S05E098U, LUONGO MADDALENA C.F: LNGMDL73H56F839L, SAVI
DONATELLA C.F: SVADTL56S54H720E, MARCHESE GIOVANNA C.F:
MRCGNN62R55F158V, DANTI PAOLA C.F. DNTPLA66H51D969R,
PIERGIOVANNI MARIA GIUSEPPINA C.F. PRGMGS65D70G879M, VIVALDINI
LUCIA C.F. VVLLCU67E65C118N rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F.
FMEVLR75L09G702V, PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusta
delega in calce al ricorso introduttivo innanzi al Tar del Lazio RG 2804/2019. Si comunica
di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 06.39737030

APPELLANTI

CONTRO: il Ministero dell' Istruzione in persona del Ministro pro-tempore o del diverso
legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di
Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186,

APPELLATA

E NEI CONFRONTI DI: SALEMME MARIA PIA domiciliata in Via Pigorini n. 24
Roma (ammessa alle prove scritte con un punteggio pari a 83 nella Regione Lazio)

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE E/O

ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIÙ OPPORTUNE

della sentenza n. 7919 del 10 luglio 2020, non notificata, emessa nel giudizio innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Bis, RG 2804/2019, che ha
ritenuto insussistenti le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda

avverso il D.M. n. 863 del 18.12.2018, il D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e il bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbruzzese Teresa (C.F. BBRTRS62E69H579Z); Colica Antonina (C.F. CLCINN64E45G377T); Cosma Giuseppina Domenica (C.F. CSMGPP62T63L477X); De Chiara Francesca (C.F. DCHFNC75T71F205P); Fiorenza Maddalena (C.F. FRNMDL62H51D849K); Lanzafame Lucia (C.F. LNZLCU64D56C351G); Lanzi Maria Grazia (C.F. LNZMGR60E49H501X); Leone Elisabetta (C.F. LNELBT61P52H501B); Passafaro Elisa (C.F. PSSLSE64P59B002L); Rodia Addolorata (C.F. RDODLR70S63F604N); Curreli Anna Licia (C.F. CRRNLC62L53E022Q) per quanto concerne l'annullamento dell'esito delle prove preselettive del 11, 12 e 13 giugno 2019 relative al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863 del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 - 4^a Serie speciale Concorsi ed esami), nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale con decreto DDG n. 368 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale con decreto n. 16413 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Regionale con decreto n. 6634 del

20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale con decreto n. 1769 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale con decreto n. 9049 del 18.6.2019

FATTO

Con ricorso n. 2804/2019 l'odierna parte appellante chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l'annullamento, previa sospensione, del D.M. n. 863 del 18.12.2018, del D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e del bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo. Ciò al fine di consentire ai ricorrenti di ottenere una procedura selettiva riservata e in ogni caso di partecipare alla presente procedura concorsuale alle condizioni di legge che loro spettano, con l'effettiva applicazione della riserva che per loro è stata prevista e con l'esonero dalle prove preselettive in quanto lesivo del loro diritto alla riserva per tutte le ragioni dedotte nella parte motiva dell'atto introduttivo.

* * *

In diritto, relativamente al ricorso principale, rilevava l'illegittimità dell'impugnato provvedimento sotto il profilo della:

1) Mancata previsione di una procedura selettiva riservata e/o di una quota di posti riservati fino al 50 % nel concorso pubblico bandito.

Vizi rilevati:

- Violazione di legge – Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15

d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018 e nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

- Abuso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell'iter logico del procedimento amministrativo.

2) Falsa attuazione della riserva del 30% di cui all'art. 2, commi 6 e 7 del bando.

Vizi rilevati:

- Violazione di legge – Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

- Eccesso di potere per ingiustizia manifesta nell'assegnazione dei posti riservati non coperti.

3) Mancato esonero dalle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

Vizi rilevati:

- Violazione di legge - Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta

applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018.

4) Mancata adozione delle modifiche richieste dal CSPI nel parere del 11.12.2018.

Vizi rilevati:

- Eccesso di potere per contraddittorietà e vizio dell'iter logico del procedimento amministrativo.

- Violazione di legge - Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della omessa, erronea, carente e generica motivazione circa le determinazioni assunte nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e nel bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Relativamente ai motivi aggiunti, rilevava l'illegittimità dell'impugnato provvedimento sotto il profilo dell'Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DPR 09/05/1994 n.487 e dell'art.35 comma 3 lett. a) del D.Lvo 30/03/2001 n.165. Violazione ed erronea applicazione dell'art.407 e segg. e 415 del D.Lvo 16/04/1994 n.297. Eccesso di potere per straripamento. Violazione dell'art.3 della legge 708/190 n.241 - difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost.. Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, manifesta illogicità e sbarramento dell'accesso alle prove scritte.

Rilevava infine la necessità della sospensione del provvedimento impugnato. Il MIUR si costituiva in giudizio.

All'udienza del 1° luglio, tenutasi con le modalità di cui all'art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con sentenza pronunciata nella Camera di Consiglio del 01 luglio 2020, e depositata in data 10.7.2020, il T.A.R. del Lazio, sulle richieste dei ricorrenti, così pronunciava: “*P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.*”.

Motivava il Tar del Lazio che “*...il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione...Nel caso in esame, il legislatore ha deciso, nell'ambito della sua discrezionalità, di indire un concorso ordinario riservando una quota dei posti, il 30%, alla categoria a N. 02804/2019 REG.RIC. cui appartengono i ricorrenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 24 citato...L'individuazione della soglia del 30% risulta legittima anche in virtù di quanto sancito dall'art. 22 d.lgs. 75/2017...il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva...Ciò che conta è che tra i vincitori del concorso il 30% dei posti sia attribuito alla categoria dei riservisti...*”

* * *

La citata pronuncia è del tutto illegittima e viziata per i motivi di diritto che seguiranno; prima di analizzarli appare opportuno offrire a Codesto Collegio, al fine di meglio potere giudicare della legittimità dell'operato della resistente amministrazione, alcuni cenni essenziali relativi all'exkursus storico professionale e all'evoluzione delle norme di legge e delle sequenze contrattuali riguardante gli assistenti amministrativi c.d. facenti funzione di DSGA.

I ricorrenti, si è detto, svolgono le mansioni attribuite al livello di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sostanzialmente e senza soluzione di continuità dato che, annualmente, vengono loro conferiti sistematicamente gli incarichi a copertura di posti vacanti in organico.

A riguardo le norme che regolano le utilizzazioni del personale dipendente stabiliscono al n. 4 del comma 2 dell'art. 52 del D. Lvo n. 165/2001 che "Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti".

Quanto disposto, tuttavia, è stato fino ad oggi sistematicamente disatteso dall'amministrazione resistente, che in questo modo ha eluso e continua a eludere la ratio della norma di cui sopra, non provvedendo alla copertura dei posti vacanti da DSGA e continuando ad avvalersi della superiore prestazione di lavoro degli assistenti amministrativi, ai quali riconosce esclusivamente un trattamento economico, peraltro oggetto di numerosissime controversie innanzi al Giudice del Lavoro a causa dell'iniquità delle norme che lo regolano e soprattutto dell'illegittima attuazione delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica.

Deve inoltre considerarsi che i ricorrenti sono stati ulteriormente pregiudicati dal blocco delle procedure di mobilità professionale e dall'assenza di concorsi utili alla possibilità di acquisire l'inquadramento nel profilo professionale di DSGA.

Ai sensi dell'Articolo 48 – Mobilità professionale del personale ATA -, testo così modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, i passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art. 46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale ATA da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002, a completamento dell'ipotesi a riguardo sottoscritta il

10/5/2006.

b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure: Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine, in base al CCNI sulla mobilità del 3.12.2009 e al DM applicativo n. 17 del 9.2.2012.

Il successivo Articolo 49 – Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici -, testo così modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, stabilisce che per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i ha presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale per il passaggio del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) dall'area professionale inferiore (area B) all'area immediatamente superiore (Area D), ai sensi dell'art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Tale mobilità professionale, ai sensi dell'art. 2 CCNI del 3/12/09, sarebbe dovuta avvenire previo superamento di un esame finale da sostenere a seguito di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale collocato in apposita graduatoria formulata in base al punteggio ottenuto a seguito di apposita prova selettiva sommato ai titoli di servizio, di studio e dei crediti professionali posseduti dagli aspiranti.

Almeno fino all'anno 2009/2010, il personale assistente amministrativo che, come i ricorrenti, era stato impiegato per tanti anni nelle mansioni di DSGA, poteva partecipare alle procedure di mobilità bandite dal MIUR finalizzate ai passaggi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dell'area inferiore all'area immediatamente superiore ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Purtuttavia la disciplina contrattuale delle progressioni verticali veniva abolita dalla combinazione degli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001. In base al citato dettato normativo “i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”.

La c.d. riforma Brunetta, dunque, prevede di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva dei posti non superiore al 50%.

Successivamente, però, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Madia (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), per il triennio 2018-2020, le norme transitorie del decreto di riforma del pubblico impiego hanno reintrodotta un sistema di passaggio da una categoria inferiore a una superiore, simile, appunto, alle progressioni verticali a suo tempo abolite dalla riforma Brunetta.

Il sistema delle progressioni verticali del citato dettato normativo si attua non mediante riserva di posti in concorsi pubblici ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo.

Le nuove progressioni devono essere consentite per il triennio 2018-2020, allo scopo di valorizzare le professionalità interne.

Le amministrazioni possono dunque indire procedure selettive riservate ai dipendenti interni. L'attivazione delle selezioni riservate impone di ridurre la percentuale di riserva di posti a personale interno solo nel caso in cui l'amministrazione indichi concorsi pubblici e si avvalga della previsione dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

Sul piano soggettivo, la riforma Madia prevede che la riserva sia rivolta solo a personale di «ruolo», che, quindi, conduce con l'ente interessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, i dipendenti debbono possedere i titoli di studio che sarebbero necessari per accedere se si procedesse a un concorso pubblico.

Le norme transitorie, con riguardo ai contenuti della selezione, contemplano prove per «accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti».

Deve sottolinearsi, a supporto della scrivente difesa, che la selezione deve avvenire anche per titoli e a questo scopo «la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno

tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore».

Il decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) all'art. 22, comma 15 prevede infatti che: “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.

* * *

Ciò premesso, la sentenza gravata merita di essere riformata per i seguenti motivi nella parte in cui afferma che:

- 1) **“il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione...Nel caso in esame, il legislatore ha deciso, nell'ambito della sua discrezionalità, di indire un concorso ordinario riservando una quota dei posti, il 30%, alla categoria a N. 02804/2019 REG.RIC. cui appartengono i ricorrenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 24 citato”**

Questa difesa ribadisce con forza tutte le argomentazioni a sostegno della fondatezza delle domande avanzate.

Segnatamente, deve sottoporsi al riesame di codesto Collegio una considerazione imprescindibile che confuta l'assunto del Tar relativo alla correttezza del sistema di reclutamento per il pubblico impiego con riguardo agli assistenti amministrativi facenti funzioni di dsга da almeno tre anni negli ultimi otto: non può accogliersi la scelta dell'amministrazione di far svolgere ai predetti assistenti amministrativi una procedura concorsuale ordinaria atta a individuare profili idonei di candidati in grado di svolgere la funzione di DSGA, quando di fatto tali soggetti, da anni, svolgono tale funzione direttiva con rinnovata attestazione di competenza e fiducia. Rappresenta un operato illogico da parte dell'amministrazione, non tanto la previsione di una procedura concorsuale selettiva, quanto la mancata previsione di una tipologia di selezione dedicata e realmente riservata in favore degli assistenti amministrativi facenti funzione di dsга.

Esistono ben 2.310 posti vacanti di DSGA, che - nonostante il concorso ordinario - anche quest'anno devono essere coperti conferendo ancora incarichi ad Assistenti amministrativi individuati, anche molto spesso da fuori Regione, poiché gli elenchi provinciali delle utilizzazioni di cui all'art. 14 del CCNI sono in moltissimi casi esauriti. L'articolo 2, comma 6, del decreto scuola (decreto legge n. 126/2019) prevede che l'articolo 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017, si applichi anche alla progressione all'area

dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo. Il citato articolo 22 dispone, come già riportato in precedenza, che, nel triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Le procedure selettive, di cui sopra, prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Stando a quanto detto sopra e a quanto previsto dal decreto scuola, gli assistenti amministrativi di ruolo possono partecipare alla procedura riservata, se in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DGSA per almeno tre anni interi a partire dal 2011/12
- siano in possesso del titolo di studio d'accesso dall'esterno, ossia di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
 - diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 102, 57,60,70,88,89, 99
 - lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.

Evidenziamo che il Ministero, in occasione della presentazione delle domande per il concorso per DSGA in atto, ha chiarito, tramite un'apposita Faq, che i titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale sono quelli elencati nell'Allegato A del DM 863 del 18 dicembre 2018.

Le graduatorie, che risulteranno dalla procedura selettiva finalizzata alla progressione all'area dei DSGA, saranno utilizzate in subordine a quelle del concorso ordinario per DSGA attualmente in corso di svolgimento (si deve espletare la prova orale).

Gli assistenti amministrativi facenti funzione, che hanno svolto tre anni e più di servizio come DSGA ma che sono privi del titolo di studio richiesto, tuttavia, non potranno partecipare alla procedura.

Per tali ragioni si rinnovano tutte le considerazioni svolte nel proprio ricorso introduttivo:

“1) Mancata previsione di una procedura selettiva riservata e/o di una quota di posti riservati fino al 50 % nel concorso pubblico bandito.

Vizi rilevati:

- *Violazione di legge – Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018 e nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).*

- *Abuso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell'iter logico del procedimento amministrativo.*

Il D.M. n. 863 del 18.12.2018 e il D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 violano il dettato normativo derivato dal decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) laddove all'art. 22, comma 15 si prevede che: “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni,

al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, non-ché' l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.

Gli impugnati provvedimenti amministrativi, infatti, non hanno in alcun modo previsto l'avvio di una procedura selettiva riservata al personale interno alla pubblica amministrazione.

Le ragioni di opportunità non valutate che sottendono all'errata scelta dell'amministrazione di attivare esclusivamente una procedura pubblica risiedono nella mancata considerazione dell'attività svolta dagli assistenti amministrativi, odierni ricorrenti, che sono stati utilizzati e continuano tuttora a ricoprire il ruolo di DSGA nelle scuole di destinazione ove hanno svolto e svolgono il loro incarico annualmente e senza soluzione di continuità.

È di tutta evidenza che la resistente amministrazione aveva già di fatto operato una valutazione positiva in relazione all'attività svolta dai suoi dipendenti e ai risultati da

essi conseguiti, valutazione attestata dalle conferme di incarichi annualmente conferiti agli assistenti amministrativi, odierni ricorrenti.

Peraltro, è lapalissiana la considerazione, in termini di opportunità economica e di efficienza, che tale personale, oltre ad essere già di ruolo, in quanto assunto a tempo indeterminato, è già formato e operativo nello svolgimento della funzione di DSGA, a differenza di coloro che non essendo assunti e non avendo esperienza sul campo debbono acquisire le nozioni e l'esperienza lavorativa per potere assolvere al suddetto incarico direttivo.

Per tale obiettiva ragione, la scelta, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, di non prevedere una procedura selettiva riservata, finalizzata alla stabilizzazione di posizioni lavorative di assistenti amministrativi che da anni di fatto svolgono le mansioni di DSGA, viola il vincolo del dovere di valutazione positiva dell'attività svolta dai suoi dipendenti stabilita dall'art. 22 del D.Lgs. n. 75 del 2017 e rappresenta altresì un operato irragionevole e illogico.

Al G.A. è sempre consentito sindacare la legittimità dell'azione amministrativa, al fine di verificare sia il rispetto delle regole stabilite specificamente dalla norma attributiva del potere discrezionale, sia la conformità dell'azione pubblica ai principi che governano, in generale, l'esercizio del potere pubblico.

A riguardo, si aggiunga che la Legge n. 241/90, ha codificato i principi di economia ed efficacia trasferendo gli stessi dal novero delle regole meta-giuridiche a quelle delle norme di legge la cui violazione determina eccesso di potere e/o violazione di legge.

Vieppiù, l'azione amministrativa è da considerarsi assolutamente contraddittoria anche alla luce del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che sebbene non vincolante, aveva auspicato, in linea con la previsione di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, l'attivazione di un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni

di servizio, al fine di garantirne l'accesso, come è già avvenuto per il personale docente della scuola che aveva maturato gli stessi requisiti di servizio.

Al contrario, la resistente si è limitata a bandire un solo concorso pubblico ordinario prevedendo formalmente una scarsa quota di posti riservati, la cui percentuale (30%) non trova alcuna giustificazione normativa e, in assenza di alcuna motivazione, rappresenta un puro arbitrio, laddove la discrezionalità amministrativa incontra, invece, una chiara indicazione normativa circa il limite massimo applicabile (50%), dovendo per converso l'amministrazione giustificare una percentuale inferiore. Tale riduzione per legge è dovuta nel caso di avvio di una procedura selettiva riservata a fianco del concorso pubblico, attraverso un sistema di calcolo che, sebbene complesso, non lascia margine discrezionale alcuno.

Purtuttavia, oltre ad essere inferiore al limite stabilito dalla riforma Brunetta, che prevede come detto una soglia del 50%, la quota di riserva per come è stata concepita dalla resistente amministrazione nel decreto ministeriale impugnato e conseguentemente nel bando di concorso non assolve alla funzione per cui la legge la ha prevista, per le ragioni che meglio verranno argomentate nel punto seguente.

L'art. 9 comma 2 del D.M. n. 863 del 18.12.2018 stabilisce, infatti, che: "E' destinata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali di ruolo, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, e, in sede di prima applicazione, agli assistenti amministrativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, che abbiano superato le prove concorsuali con i punteggi previsti, una riserva di posti pari al 30 per cento di quelli banditi per ciascuna procedura regionale".

Contrariamente a quanto previsto dal summenzionato provvedimento, gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 prevedono che "le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle

qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”.

Nulla di quanto normativamente previsto è stato attuato attraverso i decreti e il bando di concorso oggetto di impugnazione, ragione per cui dovranno essere annullati da questo Collegio causa della loro manifesta illegittimità.

2) Falsa attuazione della riserva del 30% di cui all'art. 2, commi 6 e 7 del bando.

Vizi rilevati:

- Violazione di legge – Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

- Eccesso di potere per ingiustizia manifesta nell'assegnazione dei posti riservati non coperti.

Si è già riportata la previsione dell'art. 9 comma 2 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, che, in merito alla riserva di posti nel concorso, stabilisce che: “E' destinata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e

secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali di ruolo, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, e, in sede di prima applicazione, agli assistenti amministrativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, che abbiano superato le prove concorsuali con i punteggi previsti, una riserva di posti pari al 30 per cento di quelli banditi per ciascuna procedura regionale”.

L'art. 2 commi 6 e 7 del bando dispone che: “6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti. 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Dall'esame delle disposizioni di cui sopra emerge chiaramente l'elusione dei principi di legge alla base dell'art. 22 del D.lgs. n. 75/2017 in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2001.

La previsione di un'unica graduatoria di merito e di una riserva a superamento di tutte le prove concorsuali di per sé non può in alcun modo tutelare le posizioni dei candidati, odierni ricorrenti.

Si ipotizzi che un candidato superi le tre prove d'esame e per tale ragione venga giustamente inserito nella graduatoria finale di merito. Qualora rientri, per punteggio conseguito nelle prove, nel numero dei posti messi a disposizione per la regione per cui concorre, sarà considerato vincitore. Viceversa, verrà considerato perdente. Poiché i posti riservati sono compresi nel numero di posti messi a disposizione per ogni regione, un candidato riservista non potrà mai in effetti beneficiare della riserva, dato che i posti riservati eventualmente non coperti verrebbero assegnati secondo l'ordine di merito di tutti i concorrenti della graduatoria e non secondo l'ordine di merito dei riservisti.

La partecipazione a parità di condizioni e il superamento di tutte le prove d'esame per confluire in unica graduatoria finale, con rischio di non beneficiare della riserva sui posti in caso di non copertura, con assegnazione agli altri concorrenti in ordine di

graduatoria, rappresenta un sistema di applicazione del meccanismo della riserva che genera un vizio di legittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Tale operato merita la censura e anche sotto questo profilo i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati.

3) *Mancato esonero dalle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.*

Vizi rilevati:

- *Violazione di legge - Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018.*

Il CSPI nel rendere il parere sul concorso in oggetto, nel corso dell'adunanza del 11.12.2018, con riguardo alle prove di preselezione, chiedeva l'esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio.

Ciononostante, l'art. 3, comma 5 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, ha previsto che: "I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili". Il successivo art. 4, ai commi 3 e 4 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, così come l'art. 12, commi 6 e 7 hanno stabilito che: "3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Il

mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.

Dall'esame delle disposizioni anzi menzionate si evince con chiarezza che la prova preselettiva ha il solo scopo di creare uno sbarramento che determini uno sfoltimento sostanziale dei candidati per l'accesso alle prove scritte e orali (es. nel Lazio a fronte di 9.833 domande presentate, considerato che i posti a disposizione sono in tutto 162, superano la preselezione 486 candidati).

A queste condizioni, la partecipazione tout court alle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione, che dovrebbero invece beneficiare della riserva del 30%, rappresenta una violazione palese del dettato di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e nel bando di concorso del 28.12.2018.

La violazione è acclarata dal fatto che il superamento delle prove preselettive non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

La prova in buona sostanza non serve a valutare i candidati ma solo a ridurre il numero. Ne consegue un ulteriore punto di impugnazione che sarà oggetto di giudizio da parte di questo Collegio, in ragione del fatto che la quantità dei candidati viene solo diminuita senza alcun merito che venga riconosciuto per il superamento delle prove preselettive che possa essere sfruttato nella graduatoria finale, che già, per le argomentazioni sopra ampiamente dedotte, non consente ai ricorrenti di avvalersi nella sostanza dei benefici della riserva all'uopo formalizzata ma che di fatto non reca alcuna condizione di vantaggio nel corso della procedura concorsuale.

Per le argomentazioni evidenziate è opportuno prevedere per i ricorrenti l'esonero dalle prove preselettive.

4) *Mancata adozione delle modifiche richieste dal CSPI nel parere del 11.12.2018.*

Vizi rilevati:

- *Eccesso di potere per contraddittorietà e vizio dell'iter logico del procedimento amministrativo.*
- *Violazione di legge - Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della omessa, erronea, carente e generica motivazione circa le determinazioni assunte nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e nel bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).*

Ancora, si deve censurare l'operato della amministrazione resistente sotto il profilo della mancanza, dell'erroneità, della contraddittorietà e della falsità della motivazione di cui all'art. 3 della legge 241/1990.

Si è detto nella parte in premessa che all'adunanza del 11.12.2018, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha esaminato la bozza di D.M e la bozza di decreto del Direttore generale del personale della scuola del MIUR, esprimendo parere positivo, condizionato all'accoglimento delle osservazioni e proposte avanzate.

Tralasciando di elencare nuovamente tutte le richieste inoltrate nel parere, già oggetto di disamina nel presente atto, il CSPI in particolare chiedeva di elevare la percentuale di riserva fino al 50%, ricomprendendo anche il personale interno privo del titolo di studio, ma con almeno 36 mesi di servizio nel profilo di DSGA; di comprendere, fra i requisiti per accedere a detta riserva, anche l'a.s. 2017/2018 al fine del conteggio del

triennio di servizio minimo prestato da parte degli assistenti amministrativi facenti funzione; di prevedere un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio, al fine di garantirne l'accesso, come è già avvenuto per il personale docente della scuola che aveva maturato gli stessi requisiti di servizio; l'esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio.

Il D.M. n. 863 del 18.12.2018 e il D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, tuttavia, hanno disatteso quanto rilevato e richiesto dal menzionato parere del CSPI, incorrendo nel vizio di illegittimità, oltre che per tutte le ragioni finora dedotte, anche a causa della violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge 241/1990.

Nulla, infatti, è stato motivato con riguardo al mancato innalzamento della percentuale di riserva fino al 50% nel concorso pubblico. Tanto meno la resistente amministrazione ha motivato la ragione della scelta di una riserva inferiore pari al 30% dei posti messi a bando. Nulla è stato motivato con riguardo alla mancata previsione di un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio.

Anche per questa ragione gli impugnati provvedimenti meritano di essere censurati e conseguentemente annullati da questo Tribunale.

Con riguardo poi al diniego di comprendere fra i requisiti per accedere a detta riserva, anche l'a.s. 2017/2018 al fine del conteggio del triennio di servizio minimo prestato da parte degli assistenti amministrativi facenti funzione, il D.M. fa riferimento a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1, comma 605 e cioè che sono ammessi a partecipare al concorso solo: "...Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi..."

In primis, deve evidenziarsi che la norma si riferisce all'anno di servizio scolastico, che come noto va dal primo di settembre al 31 agosto di ciascun anno.

Poiché la legge è entrata in vigore il 01.01.2018, in applicazione erroneamente letterale della norma, l'amministrazione ha ritenuto di restringere il requisito di ammissione relativo ai servizi come DSGA all'a.s. 2016/2017, motivando in tal senso le ragioni della sua scelta.

Tale motivazione è errata.

Al primo di gennaio 2018 nessun lavoratore della scuola avrà completato un intero anno di servizio cominciato il primo settembre 2017, sebbene l'incarico annuale sia stato conferito entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria. Ne deriva che la ratio della norma in esame non può che essere quella di comprendere tre anni di servizio compresa l'annualità scolastica corrente al momento dell'entrata in vigore della legge e cioè l'a.s. 2017/2018, considerato che solo al 31 agosto verrà completato l'anno di servizio.

A ciò si aggiunga che l'operato della resistente amministrazione è altresì viziato di eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, posto che normalmente tutti i requisiti di ammissione a una procedura concorsuale debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore del bando (il 28.12.2018). Al contrario, con la restrizione operata dalla resistente amministrazione, un anno intero di servizio, dal primo settembre 2017 al 31 agosto 2018, maturato ben 4 mesi prima dell'uscita del bando, resta incomprensibilmente escluso.

Del resto, l'interpretazione data della succitata norma avrebbe avuto senso se l'amministrazione avesse bandito il concorso il 01.01.2018. Va da sé che l'aver bandito il concorso un anno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2017, avrebbe dovuto portare ragionevolmente la resistente ad adeguare i termini di cui sopra, spostandoli in avanti.

Con riguardo da ultimo alla mancata esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio, il D.M. si limita a asserire che non vi è una specifica previsione legislativa.

Come si è avuto modo di argomentare ciò non corrisponde al vero, poiché è evidente la violazione dell'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 nella parte in cui è previsto che “la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”. Il sistema di filtro tout court determinato dalla prova preselettiva applicato indistintamente elude e preclude il beneficio della riserva in capo ai soggetti che per legge ne avrebbero avuto diritto.

Per tale ragione la motivazione data dall'amministrazione è falsa e viola l'art. 3 della legge 241/1990 e pertanto dovrà subire la censura di Codesto Collegio.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, i provvedimenti della P.A. debbono essere adeguatamente motivati in modo che si consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti delle ragioni che hanno determinato le scelte adottate. Sarà illegittimo il provvedimento della P.A. che manchi delle motivazioni che consentono di comprenderne l'iter logico seguito.

L'obbligo di motivazione della p.a. è soddisfatto allorquando dalla lettura degli atti, afferenti alle diverse fasi del procedimento, sia agevolmente possibile ricostruire l'“iter” logico seguito dall'amministrazione, così da consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo; la tutela offerta alle ragioni del concorrente viene dunque meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non siano indicate

chiaramente e compiutamente le motivazioni sottese alla scelta in argomento (T.A.R. Marche, 17/10/2001, n.1148)”.

Con riguardo ai motivi aggiunti si ribadiscono le seguenti argomentazioni già svolte nel primo grado di giudizio: *“Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione ed erronea applicazione dell’art.7 del DPR 09/05/1994 n.487 e dell’art.35 comma 3 lett. a) del D.Lvo 30/03/2001 n.165. Violazione ed erronea applicazione dell’art.407 e segg. e 415 del D.Lvo 16/04/1994 n.297. Eccesso di potere per straripamento. Violazione dell’art.3 della legge 708/190 n.241 - difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art.97 Cost.. Eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa, manifesta illogicità e sbarramento dell’accesso alle prove scritte.*

In base agli esiti della prova preselettiva, si riscontra che la soglia minima di ammissione al suddetto concorso varia profondamente da Regione a Regione.

Ad esempio, nel Lazio il punteggio minimo di ammissione è stato di 83, in Sardegna è pari ad 86, in Sicilia addirittura 93 e tale circostanza, a fronte di un test uguale per tutti, provoca un’illegittima discriminazione che comporta la paradossale e irrazionale esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio molto alto rispetto a soggetti che con un punteggio di gran lunga più basso sono stati ammessi alla prova successiva.

Il Bando prevede l’ammissione alla successiva prova scritta per un numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili e non consente l’accesso a tutti quei soggetti che hanno conseguito un punteggio finale pari a 60/100.

Questo patrocinio ritiene che tale previsione sia altamente pregiudizievole considerando che il suddetto punteggio supera di gran lunga la mera soglia di sufficienza.

Il bando nel designare per la procedura de qua una prova preselettiva unica non ha previsto alcuna soglia di ammissione alla prova scritta, né precisato che non fosse sufficiente la soglia della sufficienza consistente in un punteggio non inferiore a 60/100.

Il risultato, paradossale, è stato che la soglia di ammissione dei candidati previsti è salita, addirittura, a 74/100, superiore alla soglia delle prove di merito, 7/10 tanto nell'accezione di 21/30 prevista dal bando, quanto nell'identica accezione prevista dal T.U. 297/94.

Se, dunque, la fissazione di un punteggio minimo di 21/30 per le vere e proprie prove concorsuali, quali la prova scritta e quella orale, si pone in linea con le citate disposizioni sia del D.Lvo 297/94 che, come sopra evidenziato, prevede che per il superamento delle uniche prove concorsuali (scritta ed orale) i candidati debbano conseguire un punteggio di 21/30, il risultato conseguito dal meccanismo della prova preselettiva, comunque lo si veda, tradisce invece dette previsioni.

Si badi bene che, nonostante il D.Lvo 297/94 all'art.415 e segg. non preveda affatto nei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale direttivo e dirigenziale della scuola la possibilità di sottoporre i candidati a prove preselettive, l'Amministrazione resistente ha ritenuto di inserire comunque questo filtro preliminare all'accesso alle prove concorsuali vere e proprie rendendo, per ciò solo, il bando illegittimo. Ma anche a voler ammettere che l'Amministrazione, nel silenzio della disposizione legislativa di rango speciale di cui all'art.407 e segg. del D.Lvo 297/94, potesse comunque prevedere una procedura preselettiva preliminare rispetto alle prove d'esame concorsuali, il bando ed il regolamento devono ritenersi illegittimi laddove non hanno previsto alcuna soglia per il superamento di detta procedura, né hanno previsto, come dovuto, che fosse necessario il conseguimento di un punteggio sufficiente pari a 60/100 quale soglia minima per l'accesso alle prove vere e proprie.

Invero, a fronte della possibilità prevista dal Regolamento sui concorsi pubblici e ribadita dal T.U. sul pubblico impiego, di prevedere nei bandi di concorso che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione dei candidati, l'Amministrazione resistente, nell'introdurre detto meccanismo nella procedura concorsuale de qua, ha violato le disposizioni legislative e regolamentari citate, laddove ha ommesso di fissare

numericamente la soglia minima di punteggio, conseguendo il risultato concreto di rendere paradossalmente la prova preselettiva addirittura più ardua - sotto il profilo della valutazione minima da conseguire - delle prove d'esame vere e proprie.

Invero, le votazioni richieste per il superamento di prove d'esame concorsuali (scritte ed orali) è rapportabile a 7/10, mentre per il superamento delle prove preselettive (che non possono chiaramente ed ontologicamente essere equiparate alle prove concorsuali in senso stretto) è stato necessario raggiungere addirittura 7,4/10 (ossia 74/100) non è affatto, sia perché non è qualificata come tale dal legislatore, sia in quanto non risponde, come in seguito meglio si dirà, alle finalità delle prove concorsuali vere e proprie. Invero, dalla formulazione letterale del bando emerge chiaramente come queste non sono per nulla assimilabili alle vere e proprie prove d'esame, tali essendo solo le prove scritte e le prove orali del concorso, essendo quelle preselettive prove finalizzate esclusivamente allo snellimento della procedura, al fine di assicurare economicità e celerità di espletamento dell'intero concorso (art.35 comma 3 lett. a del D.Lvo 165/2001).

Lo stesso bando qui impugnato le definisce chiaramente "eventuali", meramente eventuali (...L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR...Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ... e' reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva ...), essendo stato raggiunto però il risultato opposto alle stesse premesse logiche per cui l'istituto della prova preselettiva è pensato dal citato Regolamento sui concorsi, ossia la mera scrematura della platea eccessivamente ampia degli aspiranti. Il non prevedere quindi ab initio, quale requisito di accesso alle prove d'esame vere e proprie, come è stato fatto nel bando di concorso impugnato, una soglia minima di punteggio per finire poi non solo a far corrispondere il punteggio minimo pari a quello previsto per le prove d'esame (7/10), ma addirittura a farlo superare, contrasta quindi con la natura della procedura preselettiva (che prova d'esame non è) come evidenziata dallo stesso Regolamento sui concorsi.

È evidente infatti, che la selezione comparativa – per merito – dei candidati nel concorso, avviene solo attraverso le prove d'esame che vertono, come nel caso del bando impugnato, sulle materie specifiche del profilo professionale cui si accede mediante concorso e, pertanto, solo per dette prove si giustifica la scelta operata dal Legislatore di richiedere per il loro superamento il raggiungimento di una soglia minima di punteggio equivalente a 7/10 (21/30 come previsto dal Regolamento sui concorsi). A fronte di ciò, appare quindi ingiustificato, oltre che illegittimo per violazione delle norme sopra rubricate, non fissare inizialmente la soglia minima di 6/10 per finire col richiedere per il superamento della procedura preselettiva e per l'ammissione quindi al concorso vero e proprio, il raggiungimento di una votazione minima così elevata (7,4/10) e non già la mera sufficienza (6/10).

La soglia pari a tre volte il numero dei posti appare illegittima non solo in astratto con riguardo alla sufficienza ma anche rispetto al bando stesso.

L'Amministrazione infatti è consapevole che la prova preselettiva serve solo a scremare tanto che vi avrebbe provveduto solo eccezionalmente a fronte di molti pretendenti.

Il bando, infatti, prevede che si proceda alla prova preselettiva se il numero dei candidati partecipanti in regione supera le quattro volte il numero dei posti banditi.

In Sicilia, ad esempio, con 75 posti banditi se i candidati fossero stati 299 non si sarebbe proceduto a prova preselettiva.

Irragionevole, allora, che solo perché si sono presentati più candidati e si sia attivata la procedura preselettiva la si usi come ulteriore metodo di selezione ammettendo, ora, solo sino a tre volte il numero dei posti banditi.

Quanto sopra merita la censura di questo Tribunale”.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistono entrambi i presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* per concedere la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Il *fumus* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto poi al *periculum in mora*, si ribadisce con forza come emerga in tutta evidenza il pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbero i ricorrenti nell'eventualità di denegata concessione della istanza di sospensiva della sentenza gravata.

La legittima aspirazione degli odierni appellanti è quella di ottenere la qualifica di DSGA di ruolo, avendo prestato per oltre 36 mesi servizi di facente funzione del DSGA, attraverso le procedure concorsuali ordinarie e/o riservate che vengano bandite dall'amministrazione **nel rispetto delle condizioni di partecipazione che loro spettano in forza della posizione, dell'esperienza maturata e delle norme che regolano le modalità di accesso e partecipazione a dette procedure selettive.**

La mancata attivazione di un concorso riservato e il mancato rispetto del diritto alla riserva nell'impugnata procedura concorsuale ordinaria determinano in concreto il rischio di non poter concorrere alle condizioni previste dalla legge per ottenere il posto da DSGA di ruolo.

Non corrisponde al vero, peraltro, la considerazione del Tar del Lazio che i ricorrenti potranno comunque partecipare a future procedure riservate che eventualmente verranno attivate in quanto, come specificato dal bando stesso all'art. 2 comma 1, il contingente di posti stanziato va a coprire il triennio 2018/19-2020/21: *"1. E' indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il concorso e' bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021"*. La conseguenza di fatto, una

volta completata la presente procedura, sarà che non sarà necessario attivare alcuna ulteriore selezione ordinaria e/o riservata, in ragione del fatto che verranno coperti tutti i posti vacanti in organico, con una evidente lesione del diritto dei ricorrenti all'avanzamento di carriera, come previsto dalle norme contrattuali che ne regolano i rapporti di lavoro.

Inoltre, ulteriori assunzioni per il profilo professionale di DSGA verranno effettuate tramite le graduatorie formatesi per il suddetto Bando di Concorso senza che venga attivata dall'amministrazione una nuova procedura di mobilità.

Il mancato accoglimento dell'istanza cautelare determina la conseguenza di inibire agli istanti la partecipazione alla procedura concorsuale.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

In via preliminare, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fasi successive delle prove del concorso, questo patrocinio ritiene necessario che Collegio, così come già disposto in primo grado, disponga **l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

* * *

Per tutto quanto suesposto, gli appellanti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

All'Ill. mo Consiglio adito perché, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, Voglia **accogliere**, previa integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e previa sospensione, il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 7919 del 10.07.2020 emessa dal TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, RG, **accogliere** il ricorso n. 2804/2019 di R.G. del medesimo TAR del Lazio, sede di Roma, Sez. Terza Bis e quindi: annullare il D.M. n. 863 del 18.12.2018, il D.D.G. n. 2015 del

20.12.2018 e il bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo, **nonché** l'esito delle prove preselettive del 11, 12 e 13 giugno 2019 relative al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863 del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami), nonché dell'Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale con decreto DDG n. 368 del 19.6.2019 nonché dell'Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale con decreto n. 16413 del 19.6.2019 nonché dell'Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Regionale con decreto n. 6634 del 20.6.2019 nonché dell'Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale con decreto n. 1769 del 20.6.2019 nonché dell'Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale con decreto n. 9049 del 18.6.2019 nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 76 del T.U n. 115 del 2002 e succ. mod., si dichiara che la causa verte sul pubblico impiego e che, pertanto, la presente causa è soggetta al pagamento del Contributo Unificato in misura ridotta del 50%, per complessivi € 325,00.

Si deposita i seguenti documenti:

- 1) sentenza n. 7919 del 10.07.2020;
- 2) ordinanza n. 2327 emessa nella camera di consiglio del 16 aprile 2019 e pubblicata in 18.4.2019;
- 3) ricorso introduttivo al Tar del Lazio rg 2804/2019;
- 4) motivi aggiunti al ricorso principale RG 2804/2019.

I documenti del fascicolo di primo grado rg 2804/2019 sono consultabili nel PAT
– fascicolo telematico.

Con perfetta osservanza.

Roma, 19.12.2020

Avv. Valerio FEMIA